

Whistleblowing Policy

REV.00 – 13/07/2023

Industrie Saleri Italo S.p.A. (di seguito “*Saleri*” o la “*Società*”) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata dalla tutela dei valori di integrità e comportamenti improntati all’etica e da un buon sistema di *corporate governance*. Per questa ragione, Saleri ha implementato una regolamentazione specifica (la “*Whistleblowing Policy*” o “*Policy*”) che disciplini la Segnalazione di Violazioni (come *infra* definite) all’interno della Società.

La presente Policy intende disciplinare le modalità di effettuazione e di gestione delle Segnalazioni di Violazioni all’interno della Società nonché implementare i relativi canali di segnalazione interni.

Lo scopo della presente Policy è quello di promuovere la legalità e prevenire la realizzazione di condotte scorrette o di atti illeciti all’interno della Società, attraverso la partecipazione attiva e responsabile di tutti i soggetti destinatari e rientranti nell’ambito dell’applicazione soggettiva della legge, cosicché vengano incoraggiate le segnalazioni di Violazioni poste in essere all’interno della Società.

La presente Policy trova infatti il suo fondamento giuridico nel Decreto Legislativo, 10 marzo 2023, n. 24 (il “*Decreto Whistleblowing*” - che recepisce la Direttiva UE n. 2019/1937) e nel Decreto Legislativo, 8 giugno 2001, n. 231. I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia all’Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentare competenti, né quelli di segnalazione agli organi di controllo istituiti presso la Società.

Tutte le modifiche e gli aggiornamenti della Policy sono approvati dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, anche “*OdV*”).

1. Che cos’è il *whistleblowing*?

Con il termine “*whistleblowing*” si fa comunemente riferimento alla rivelazione, da parte di un individuo (il “*Segnalante*”), di un illecito commesso all’interno di un ente/organizzazione, illecito del quale tale individuo abbia avuto conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’utilità del *whistleblowing* è quella di far emergere potenziali condotte illecite che possono nuocere all’integrità e alla reputazione della Società, identificando con tempestività i rischi connessi, e così promuovendo una cultura aziendale etica, sana e sostenibile.

2. Ambito di applicazione soggettivo

2.1 Sono legittimati a segnalare violazioni ai sensi della presente Policy le persone che operano nel contesto lavorativo della Società in qualità di:

- lavoratori dipendenti e autonomi che prestano la propria attività presso la Società;

- i dipendenti ed i collaboratori dei fornitori della Società;
- consulenti, liberi professionisti della Società;
- volontari e tirocinanti della Società retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e gli individui con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

2.2 I soggetti individuati al precedente Art. 2.1 (di seguito, i “*Segnalanti*”) possono inoltrare una Segnalazione:

- a. quando il rapporto giuridico è in corso;
- b. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- c. durante il periodo di prova;
- d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

3. Violazione e Segnalazione

3.1 Per “*Violazione*” si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, che lede l’interesse o l’integrità della Società e che si concretizza in qualsiasi comportamento, atto od omissione che consiste in¹:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell’Unione;

¹ Per l’elenco dettagliato delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione si veda l’art. 2, lettera a), numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del Decreto Legislativo n. 24/2023.

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3.2 Per "Segnalazione" si intende la comunicazione, scritta od orale, di informazioni riguardanti:

- le violazioni commesse,
- le violazioni non ancora commesse ma che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti,
- le condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra.

3.3 Con esclusivo riferimento alla Società, oltre alle violazioni elencate al paragrafo 3.1 che precede potranno essere oggetto di Segnalazioni disciplinate conformemente alla presente Policy anche le violazioni del Codice Etico di Gruppo commesse esclusivamente all'interno della Società.

Di contro, non rientrano nel novero delle Violazioni oggetto di possibile Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengano esclusivamente al rapporto individuale di lavoro in essere con la Società. Sono quindi, escluse, a titolo esemplificativo, le segnalazioni concernenti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore.

4. La tutela del Segnalante

Al fine di incoraggiare le Segnalazioni, sono adottate le seguenti forme di tutela nei confronti del Segnalante:

- divieto di ritorsione (le "Misure di protezione");
- riservatezza dell'identità.

Una adeguata protezione del Segnalante è centrale per favorire la trasparenza e promuovere l'integrità della Società nonché per individuare eventuali comportamenti illeciti.

4.1 Il Divieto di Ritorsione

La Società si impegna a tutelare il Segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ossia: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, e che provochi o possa provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (di seguito, gli "Atti Ritorsivi").

A titolo meramente esemplificativo, sono considerati Atti Ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie e l'ostracismo, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, sui *social media* o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri che possano comportare l'impossibilità di trovare un'occupazione nel settore;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualsiasi atto che rientri nell'elencazione di cui sopra è considerato ritorsivo e si presume posto in essere a causa della Segnalazione. L'onere di provare che la misura sia motivata da ragioni estranee alla Segnalazione grava in capo al datore di lavoro.

Ogni Atto Ritorsivo è vietato e, se accertato, può portare a un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile.

La medesima tutela si applica anche in caso di Segnalazione anonima, se l'identità del Segnalante è stata successivamente identificata e quest'ultimo abbia subito un Atto Ritorsivo.

La tutela contro gli Atti Ritorsivi (ad eccezione dell'inversione dell'onere della prova) viene altresì garantita:

- a. ai c.d. "facilitatori", ossia quelle persone fisiche che assistono un Segnalante nel processo di segnalazione, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b. alle persone fisiche del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c. ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà del Segnalante oppure agli enti per i quali il Segnalante lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Il Segnalante e/o le persone fisiche indicate *supra*, che ritengono di essere stati vittime di un Atto Ritorsivo quale conseguenza della Segnalazione effettuata, possono rivolgersi all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), che valuterà il carattere ritorsivo della misura adottata nei confronti del Segnalante e l'irrogazione di eventuali sanzioni a carico del responsabile.

Le Misure di Protezione, previste nel presente paragrafo, si applicano a condizione che, al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di cui al paragrafo 3. che precede.

Inoltre, le Misure di Protezione non si applicano al Segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale di quest'ultimo per i reati di diffamazione o di calunnia o per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero sia accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

4.2 La tutela della riservatezza

4.2.1 Riservatezza del canale

La Società ha attivato propri canali di segnalazione, meglio descritti nel successivo paragrafo 6, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

4.2.2 Obbligo di Riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui è possibile desumere, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate** a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni **senza il consenso espresso** del Segnalante stesso.

È garantita inoltre la riservatezza su qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione la cui rivelazione può consentire di dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante.

Di conseguenza, la divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante, oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente procedura e sarà sanzionata disciplinarmente sulla base delle norme vigenti.

In tutte le fasi della procedura di Segnalazione, la Società manterrà la riservatezza dei dati sopra menzionati, a meno che:

- il Segnalante acconsenta alla divulgazione;
- la divulgazione sia richiesta dalle norme di legge (ad esempio, per la necessità di coinvolgere le autorità/le forze dell'ordine) ovvero per ordine dell'autorità;
- la divulgazione sia necessaria per prevenire o ridurre una grave minaccia alla salute o alla sicurezza delle persone.

5. Ruoli e responsabilità

Saleri ha individuato nell'Organismo di Vigilanza il soggetto deputato a ricevere e gestire le Segnalazioni. L'Organismo di Vigilanza è composto da membri esterni all'organizzazione che assicurano indipendenza e imparzialità, in quanto non sono gerarchicamente o funzionalmente subordinati o sovraordinati al segnalante, ovvero alla persona indicata come responsabile della violazione e non hanno un potenziale interesse correlato o in conflitto con la segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio

I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano il corretto svolgimento del procedimento previsto al paragrafo 6. che segue ed effettuano i necessari approfondimenti, se del caso anche con il supporto di soggetti terzi in possesso di competenze specialistiche in base alla materia oggetto della Segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza, nella persona del suo Presidente, è tenuto a riportare almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione in merito al corretto funzionamento del canale di gestione delle Segnalazioni e sull'attività svolta. Inoltre, qualora l'Organismo di Vigilanza riceva Segnalazioni riguardo possibili Violazioni giudicate gravi, il Presidente può richiedere una convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione per discutere degli opportuni interventi.

6. Canali di Segnalazione interni

Al fine di favorire la ricezione di Segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza, Saleri mette a disposizione dei potenziali Segnalanti un ampio ventaglio di canali di comunicazione.

Per garantire il rispetto dei principi precedentemente enunciati nel processo di Segnalazione, la Società ha adottato uno specifico Tool informatico, web based (accessibile tramite il sito internet <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/saleri> - per il primo accesso alla registrazione e <https://areariservata.mygovernance.it> per gli accessi successivi). Il login può avvenire da qualsiasi PC, indipendentemente dal luogo in cui il Segnalante si trova. Nell'effettuare la Segnalazione, il Segnalante può decidere se rivelare o meno la propria identità. Qualora decidesse di non rivelarla, il Tool permette l'**assoluto anonimato**. Tuttavia, al fine di facilitare la fase istruttoria, Saleri incoraggia il ricorso a Segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione delle Segnalazioni sono state concepite al fine di garantire la massima riservatezza del Segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Attraverso il link (<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/saleri> - per il primo accesso alla registrazione e <https://areariservata.mygovernance.it> per gli accessi successivi) il Segnalante accede all'area riservata tramite l'inserimento le credenziali riservate, dunque dati di accesso protetti che gli permetteranno di effettuare la segnalazione, in forma anonima o non anonima ma in ogni caso protetta dalle garanzie di riservatezza previste dalla legge, di ricevere avvisi dal sistema per ricevere aggiornamenti sulla Segnalazione nonché aggiungere nuove informazioni.

Tramite il Tool informatico, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare, alcuni obbligatori, al fine di rispettare i requisiti utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione; è possibile corredare la Segnalazione anche con eventuali allegati.

Inoltre, le Segnalazioni possono essere effettuate anche oralmente, mediante incontro diretto o telefonico con i membri dell'Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta inoltrata tramite il Tool informatico al <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/saleri-appuntamento>.

L'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la Segnalazione, ha l'obbligo di dare avviso di ricevimento al Segnalante, tramite il Tool, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione. La fase istruttoria è gestita dall'Organismo di Vigilanza, che deve:

- a. mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, potendo richiedere se necessario alcune integrazioni;
- b. dare diligente seguito alla Segnalazione ricevuta;
- c. fornire un riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nell'ambito della fase istruttoria e al fine di valutare la fondatezza della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza potrà chiedere l'effettuazione di approfondimenti ad uffici interni o esterni specialistici. In ogni caso i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria sono anch'essi chiamati al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in caso di violazioni da parte di tali soggetti dei principi definiti dalla presente Procedura, la Società può applicare le misure previste dal Sistema Sanzionatorio.

Di seguito i possibili esiti dell'istruttoria:

1) OdV non ravvisa la fondatezza del comportamento illecito segnalato: in questo caso provvede ad archiviare la segnalazione;

2) OdV ravvisa la fondatezza del comportamento illecito segnalato: in tal caso provvede ad informare tempestivamente il CEO al fine di valutare le azioni necessarie ed eventualmente attivare le funzioni aziendali da coinvolgere (es. HR per irrogazione di una sanzione disciplinare). Qualora la segnalazione coinvolga il CEO, OdV informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, qualora la segnalazione coinvolga

anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, informerà il Presidente del Collegio Sindacale.

7. Segnalazioni riferite all'Organismo di Vigilanza

Qualora la persona indicata quale responsabile della Violazione coincida con uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, la Segnalazione deve essere tempestivamente indirizzata agli Amministratori Delegati della Società che, con la collaborazione del Collegio Sindacale, svolgeranno il procedimento di cui al paragrafo 6. che precede e, dopo le necessarie verifiche e approfondimenti, riferiranno della Segnalazione alla prima riunione utile al Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non diversamente indicato nel presente paragrafo, il procedimento per la gestione della Segnalazione rimane il medesimo indicato al paragrafo 6. che precede.

8. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, l'informativa sulla protezione dei dati personali è reperibile sulla pagina "privacy" del sito www.saleri.com e nel Tool informatico di segnalazione. La documentazione relativa alle Segnalazioni è riservata e confidenziale.

La Società conserverà le Segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo strettamente necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura stessa. Se la Segnalazione è avvenuta con modalità telefonica o con sistema di messaggistica, anche vocale registrato, o oralmente nel corso di un incontro con il Segnalante, il personale addetto, previo consenso del Segnalante stesso, può trascrivere o registrare quanto dichiarato. Il Segnalante verificherà quanto trascritto o registrato e, in caso di trascrizione, confermerà la stessa con propria sottoscrizione. Resta inteso che l'OdV continuerà ad agire da mero soggetto autorizzato al trattamento.

9. Canale di segnalazione esterno - ANAC

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una tra le seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non sia attivo, oppure non sia in grado di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- b) il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e quest'ultima non abbia avuto seguito;
- c) il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è predisposto e gestito da ANAC. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta dall'Autorità, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC ha l'obbligo di: (i) dare avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 (sette) giorni; (ii) dare diligente seguito alle informazioni ricevute; (iii) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti; (vi) dare riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi ovvero, in casi eccezionali, entro 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione; e, infine, (v) comunicare l'esito finale del procedimento.

I Destinatari della presente Policy sono invitati, prima di rivolgersi all'ANAC, ad utilizzare i canali di segnalazione interni alla Società.

10. Divulgazione Pubblica

Per "*Divulgazione Pubblica*" si intende che il Segnalante renda di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

I Destinatari della presente Policy sono invitati, prima di effettuare una Divulgazione Pubblica, ad utilizzare per quanto possibile i canali di segnalazione interni alla Società e di segnalazione esterna dell'ANAC.

Il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica beneficia delle Misure di Protezione di cui al paragrafo 4. che precede se, al momento della stessa, ricorra una tra le seguenti condizioni:

- a. il Segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non sia stato dato riscontro nei termini previsti;
- b. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

11. Violazione Della Presente Policy

Le violazioni alla precedente procedura sono sanzionabili nel rispetto di quanto definito dal sistema sanzionatorio in vigore, nel rispetto della normativa di riferimento vigente.

Per qualsiasi chiarimento riguardante l'applicazione della presente Policy, le relative richieste possono essere effettuate anonimamente tramite il Tool Informativo alla seguente sezione: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/saleri-appuntamento>.

Il Consiglio di Amministrazione di Industrie Saleri Italo S.p.A